



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 DEL 22/04/2009

OGGETTO: TRIBUNALE DI RIMINI R.G. 1791-1/09. RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE.

L'anno duemilanove , il giorno ventidue , del mese di aprile , alle ore 16:00 nella Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Pietro Pazzaglini.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura la verbalizzazione (T.U. n. 267/2000, art. 97, c. 4 ).

1	PAZZAGLINI PIETRO	Sindaco	P
2	PRIOLI GIUSEPPE	Vice Sindaco	P
3	MAZZA MARCELLO	Assessore	P
4	RUGGERI ANTONIO	Assessore	P
5	DI GIOVANNI ALBA	Assessore	P
6	EPICENO SALVATORE	Assessore	P
7	RUGGERI GIOVANNI	Assessore	P
8	CAVOLI ALBERTO	Assessore	

Totale presenti n. 7

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

**Parere favorevole per la Regolarità Tecnica**

Il Responsabile del Servizio  
Andrea Berti

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'atto di citazione notificato in data 25.03.2009 con cui la società OMISSIS ha convenuto in giudizio il Comune di Cattolica innanzi al Tribunale di Rimini al fine di vedersi accogliere le seguenti richieste: "*Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rimini, in via primaria, 1) dichiarare nullo il contratto di concessione del 23.12.2002 per violazione degli artt. 19, comma 2, comma 2 bis, 37 bis L. n. 109/94 e 1418 c.c.; 2) in via primaria concorrente ed alternativa, accertare l'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale del Comune di Cattolica e, quanto alla sola responsabilità aquiliana, anche degli attuali convenuti, nella predisposizione ed attuazione del contratto di concessione 23.12.2002 per la costruzione e gestione del bus terminal e per l'affidamento in gestione dei parcheggi pubblici stipulato con OMISSIS, 3) per effetto dell'accertamento delle domande di cui sub. 1), condannare il Comune di Cattolica, il OMISSIS, il OMISSIS e il OMISSIS, in solido tra loro, a risarcire OMISSIS di tutti i danni subiti per i comportamenti sopra denunziati; danni quantificabili in complessivi € 5.189.411,37, o interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; 4) per effetto dell'accertamento delle domande di cui sub. 2), condannare il Comune di Cattolica, il OMISSIS, il OMISSIS e il OMISSIS, in solido tra loro, a risarcire OMISSIS di tutti i danni subiti per i comportamenti sopra denunziati; danni quantificabili in complessivi € 1.859.743,15, a titolo di responsabilità contrattuale ed in € 800.00,00 a titolo di responsabilità extracontrattuale, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; 5) Sempre per effetto dell'accoglimento della domanda che attiene alla declaratoria di responsabilità contrattuale del Comune di Cattolica, determinare inoltre, ai sensi dell'art. 7 della Conv. e tramite apposita CTU, a valere per il futuro e a decorrere dal 2006 a oggi, i nuovi parametri economici idonei a ripristinare l'equilibrio economico finanziario del contratto di concessione del 23.12.2002; 6) Nella denegata ipotesi in cui le domande che precedono venissero disattese e dichiarato risolto il contratto di concessione del 23.12.2002, per inadempimento colposo della OMISSIS, condannare il Comune di Cattolica, il OMISSIS, il OMISSIS e il OMISSIS, a corrispondere alla OMISSIS la somma di € 5.189.411,37 a titolo di indennizzo ex art. 16 Conv., oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria; 7) condannare il Comune di Cattolica al pagamento di tutte le spese processuali del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa";*

Visto il ricorso ex art. 669 quater e 700 c.p.c. al Tribunale di Rimini proposto in corso di causa dalla società OMISSIS, depositato in cancelleria il 25.03.2009 e notificato a questa Amministrazione in data 16-20.04.2009;

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla ricorrente: "*RICORRE All'Ill.mo Tribunale di Rimini affinché, nei confronti del Comune di Cattolica, in persona del Sindaco p.t., corrente in Cattolica (RN) - Piazza Roosevelt n. 5, voglia: 1. in via principale, sussistendone i presupposti, sospendere inaudita altera parte, ex art. 669 sexies, comma 2, CPC, la efficacia esecutiva della determinazione dirigenziale n. 848 del 23.12.08 e della conseguente intimazione di rilascio notificata il 17.03.09. 2. in subordine, differire la operatività degli atti amministrativi sopra indicati fino a quando non siano stati determinati i parametri oggettivi ex art. 7 Conv., idonei a ripristinare l'equilibrio economico e finanziario del contratto di concessione del 23.12.2002; 3. in estremo subordine, differire la operatività degli atti amministrativi di cui al punto sub. 2) che precede, fino a quando non venga determinata l'entità dell'indennizzo dovuto al Concessionario ex art. 16 Conv., nella denegata ipotesi in cui fosse dichiarata la risoluzione del predetto contratto di concessione. E non sia preventivamente corrisposto tale importo alla società concessionaria, unitamente al residuo contributo regionale di € 352.351,69. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa";*

Visto il decreto con il quale il Giudice Istruttore ha fissato l'udienza di

comparizione delle parti per il giorno 29.04.2009;

Visti gli atti del procedimento;

Viste le Delibere G.M. n. 6 del 22.01.2008, n. 8 del 28.01.2009 e n. 21 del 26.02.2009 afferenti al contenzioso pendente con la OMISSIS davanti al Giudice Amministrativo ed i relativi atti istruttori;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 25/09 del 22.04.2009 contenente la proposta di decisione sulla lite e la proposta di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel procedimento giudiziario in oggetto al fine di opporsi alle pretese giudiziali della società attrice e sostenere le ragioni già espresse da questa Amministrazione negli atti adottati, sollevando ogni più opportuna eccezione in rito e nel merito e, in subordine, nel solo caso in cui il Giudice adito ritenesse la giurisdizione dell'A.G.O. nella causa in oggetto, chiedendo l'accertamento giudiziale dell'indennizzo per i lavori eseguiti e gli oneri sostenuti dalla concessionaria nella misura indicata nella relazione del Dirigente del Settore Finanziario di cui alla Nota prot. n. 26311 del 15.10.2008 (valore industriale dell'impianto e dei relativi beni mobili ed immobili tenuto conto della svalutazione connessa all'uso - contributi pubblici erogati al concessionario - penale ai sensi dell'art. 16, comma comma 4, della Convenzione pari al 5% del valore delle singole opere interessate alla risoluzione - canoni non pagati dal concessionario);

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato Coordinatore Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e

controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

A voti palesi unanimi,

#### DELIBERA

1) - di resistere nel procedimento giudiziario in oggetto al fine di opporsi alle pretese giudiziali della società attrice e sostenere le ragioni già espresse da questa Amministrazione negli atti adottati, sollevando ogni più opportuna eccezione in rito e nel merito e, in subordine, nel solo caso in cui il Giudice adito ritenesse la giurisdizione dell'A.G.O. nella causa in oggetto, chiedendo l'accertamento giudiziale dell'indennizzo per i lavori eseguiti e gli oneri sostenuti dalla concessionaria nella misura indicata nella relazione del Dirigente del Settore Finanziario di cui alla Nota prot. n. 26311 del 15.10.2008 (valore industriale dell'impianto e dei relativi beni mobili ed immobili tenuto conto della svalutazione connessa all'uso - contributi pubblici erogati al concessionario - penale ai sensi dell'art. 16, comma comma 4, della Convenzione pari al 5% del valore delle singole opere interessate alla risoluzione - canoni non pagati dal concessionario);

2) - di conferire l'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

3) - di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) - di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa necessario e conseguente all'incarico conferito.

.....

Successivamente,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi di urgenza ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 207;

A voti palesi unanimi,

#### DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....

## VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

Pietro Pazzaglini

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonietta Renzi

### PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29.04.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- ufficio legale - bilancio

Dalla Residenza Municipale, li 27.04.2009

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29.04.2009 al 14.05.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli